



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Località Capoluogo – Piazza Gabriele D'Annunzio, 8 - 64010 Valle Castellana (Teramo)

C.F. 80006060679 e P.I.: 00275030674

Telefono: 0861.93130 – 0861.93473 - email: protocollo@comune.vallecastellana.te.it

Prot. _____

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALLA L. 431/98 (FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE) SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2021

Canoni di Locazioni pagati nel corso dell'anno 2020

Vista la nota della Regione Abruzzo protocollo RA/407042 del 19/10/2021, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 7084 del 19.10.2021;

Visto l'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i.;

Visto il D.M. del 07/06/1999 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.i.;

Visto il D.M. del 19.07.2021 (GURI n. 197 del 18.08.2021)

SI RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e sino al **15 Dicembre 2021** possono presentare domanda, di contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione annualità 2021 – Locazioni 2020 - di cui al fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito con Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i., utilizzando la modulistica allegata, i titolari di un contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali e con le modalità indicate nel presente bando.

Art. 1- REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per poter accedere al contributo i cittadini devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. Cittadinanza italiana;

B. Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs 06.02.2007, n. 30);

C. Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;

D. Residenza nel Comune di Valle Castellana in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;

E. Essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato non rientrante nelle Cat. catastali A1, A8, A9.

F. Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del Decreto Ministeriale del 12/08/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 6/10/2020 n. 247 e confermato dal Decreto Ministeriale del 19 luglio 2021, - l'accesso ai contributi è stato ampliato ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 35.000,00 e che si trovino in condizioni di precarietà determinata dall'emergenza COVID-19. La riduzione del reddito, ai sensi dell'art. 1 commi 4 e 5 del D.M. 19.07.2021 può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE oppure, da una autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione. Il Contributo massimo concedibile è di Euro 3.100,00;

G. non essere conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell'anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019 e ciò ai sensi del comma 5 del citato Decreto "IL CONTRIBUTO NON È CUMULABILE CON LE ALTRE FORME DI SUSSIDIO PREVISTE DAL CD. "REDDITO DI CITTADINANZA";

H. NON SONO AMMISSIBILI contributi a soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2 - LIMITI DI REDDITO

I limiti di reddito per accedere al contributo sono i seguenti:

- **FASCIA A** _Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€ 13.391,80) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
- **Fascia B** _Reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore a € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00;

Inoltre in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. del 7.06.1999 l'ISEE viene ridotto automaticamente del 25% e comunque non superiore ad Euro 15.583,63. Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, il Comune provvederà a richiedere una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, a richiedere autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Art. 3 - REQUISITI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Presenza di ultra sessantacinquenne;
- Figli minori a carico;
- Presenza di disabili con handicap riconosciuti ex art. 3 co. 3 Legge 104/92, ovvero con una invalidità superiore al 66%.

Art. 4 - ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per quanto stabilito dal D.M. 07/06/1999, i Comuni fissano l'entità dei contributi secondo il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi più bassi e con elevate soglie di incidenza del canone sul reddito ed il contributo viene calcolato sulla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario e verrà erogato come segue:

- **FASCIA A** _Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€ 13.391,80) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
- **FASCIA B** _Reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore a € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00;

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2020 per i contratti già in essere a quella data.

Si precisa che il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo ed è finanziato con i fondi nazionali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. L'eventuale contributo verrà liquidato agli ammessi al beneficio, solo dopo l'assegnazione ed il trasferimento dei fondi da parte del Ministero dei Lavori Pubblici alla Regione Abruzzo e dalla stessa Regione al Comune, secondo i criteri predefiniti e fino a concorrenza delle disponibilità.

Art. 5 - MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati alla concessione del contributo per l'annualità 2021 - Locazioni riferite al 2020 - devono presentare al Comune di Valle Castellana la richiesta di contributo in carta semplice, utilizzando la domanda appositamente predisposta e scaricabile dal sito internet istituzionale.

IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 13:00 del 15 DICEMBRE 2021 secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo Pec: postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it
- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Valle Castellana

Art. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse dal beneficio economico in questione:

- tutte le domande presentate dopo le ore 13:00 del 15/12/2021 (farà fede il timbro del protocollo del Comune di Valle Castellana) e nel caso di spedizione mezzo posta raccomandata in timbro di accettazione dell'Ufficio Postale;

- tutte le domande che risultino incomplete;

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge 431/98 e al Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999 e alle altre leggi e decreti vigenti in materia.

Art. 7 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- 1) copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda;
- 2) copia del permesso di attestazione di iscrizione anagrafica (solo per cittadini U.E.);
- 3) copia del titolo di soggiorno valido (solo per i cittadini extra U.E.);
- 4) copia del contratto di locazione (regolarmente registrato) nonché copia dell'attestato di pagamento annuale (2020) dell'imposta di registro;
- 5) copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone di locazione anno 2020 al netto degli oneri accessori, debitamente sottoscritte;
- 6) copia Redditi imponibili dell'intero nucleo familiare (ISEE e Redditi);
- 7) stato di famiglia;
- 8) certificazione sanitaria attestante eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti disabili, da cui risulti il riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92, ovvero un'invalidità superiore al 66%;
- 9) i richiedenti che presentano domanda ai sensi dell'art. 1 lett. F) del presente avviso, devono produrre anche la dichiarazione ISEE in corso di validità e una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di trovarsi in condizioni di precarietà determinata dall'emergenza COVID-19, che abbia comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% nel periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi e che non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Art. 8 - ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Ai sensi dell'art. 71 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'Amministrazione Comunale potrebbe procedere ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche presso gli istituti bancari.

Valle Castellana, li _____

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Katia D'Agostino